

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03/12/2019) 16-01-2020, n. 1630

SICUREZZA PUBBLICA

Libertà di circolazione e soggiorno

STRANIERI

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZEI Antonella - Presidente -
Dott. SIANI Vincenzo - Consigliere -
Dott. BONI Monica - Consigliere -
Dott. ALIFFI Francesco - Consigliere -
Dott. RENOLDI Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.K., nato in (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Brescia in data 21/5/2019;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;

letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Barberini Roberta, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 21/5/2019, il Tribunale di sorveglianza di Brescia rigettò l'opposizione, proposta nell'interesse di M.K., avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Mantova in data 29/3/2019 con cui il detenuto era stato espulso, rilevando che egli era stato titolare di autorizzazione al soggiorno per lavoro subordinato scaduta di validità il 25/6/2016 e mai rinnovata.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso M. per mezzo del difensore di fiducia, avv. Massimiliano D'Alessio, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancanza di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno da parte dell'imputato. In particolare, il ricorso lamenta che il Tribunale di sorveglianza non,abbia considerato che il detenuto aveva richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e che l'istanza era stata rivolta alla Questura di Milano e non a quella di Cremona.

3. In data 26/9/2019, è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. L'espulsione quale sanzione sostitutiva alla detenzione in carcere, prevista dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 5, si configura come una sanzione amministrativa atipica (così Corte Cost., ord. n. 226 del 2004), adottata nell'ambito di un procedimento giurisdizionale, con chiare finalità di deflazione penitenziaria (cfr. Sez. 1, n. 17255 del 17/3/2008, Lagji, Rv. 239623).

Essa può essere disposta, ai sensi della disposizione citata, qualora ricorra una delle situazioni tipiche previste dall'art. 13, comma 2, TUI, tra le quali vi sono quelle, contemplate dalla lett. b), in cui lo straniero "si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo". Situazioni, queste, alle quali non può essere ricondotta, se non con interpretazione in malam partem, la situazione, non compresa tra quelle tassativamente previste dalla norma, di chi, avendo chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto, se lo sia visto rifiutare.

2.1. Tale soluzione è stata costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità (v. Sez. 1, n. 1479 del 18/12/2007, Khouma, Rv. 238818; Sez. 1, n. 24813 del 21/4/2010, Souada, Rv. 247808; Sez. 1, n. 20014 del 4/4/2013, Ben Makhlof, Rv. 256029) in relazione alla fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-ter, che, già prima della riforma introdotta con la L. n. 94 del 2009, aveva i medesimi presupposti di quelli oggi trattati, tra i quali rientrano, appunto, l'adozione di un provvedimento di espulsione del prefetto ai sensi dell'art. 13, comma 2, TUI e la successiva emissione dell'ordine di allontanamento del questore ex art. 5-bis dell'art. 14 TUI. Invero, la cennata giurisprudenza ha sempre ritenuto irragionevole inserire tra le ipotesi previste dall'art. 14, comma 5-ter, il caso, di rilievo minore rispetto agli interessi tutelati dalla normativa sull'immigrazione, in cui lo straniero si sia attivato con la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, quand'anche essa successivamente non sia stata accolta (Sez. 1, n. 244 del 7/12/2007, Raqi, Rv. 238817).

3. Su tale premessa, deve ritenersi che, nell'ipotesi in cui il permesso di soggiorno sia scaduto da più di 60 giorni e lo straniero ne abbia chiesto il rinnovo, non possa procedersi all'espulsione amministrativa, non venga integrata la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 14, comma 5-ter, TUI, nè possa essere disposta l'espulsione quale sanzione alternativa alla detenzione, che della espulsione amministrativa condivide i presupposti contemplati dal menzionato art. 13, comma 2, TUI. E dal momento che, l'ordinanza impugnata non ha preso in considerazione la circostanza, pur tempestivamente dedotta, che M.K., in possesso di un regolare titolo di soggiorno, ne aveva chiesto il rinnovo, deve concludersi per la fondatezza del ricorso.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di Brescia.

P.Q.M.

annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Brescia.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2020